



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

DECISIONE

NEL PROCEDIMENTO N.47S/2017 SCHIAVON SAMUELE

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE - VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA, TRENTINO ALTO ADIGE, avv. Ludovica Cerbino, nel procedimento in oggetto , avviato nei confronti di Schiavon Samuele (tessera n. 1241833), circolo di appartenenza Golf Club Frassanelle , relativo ai fatti accaduti in occasione della gara Trofeo Ceccato Automobili, disputatasi presso il Golf Club Padova il 17 Settembre 2017

PREMESSO CHE

Con comunicazione 13/11/2017 la scrivente trasmetteva all'incolpato Schiavon Samuele il provvedimento ex art. 42 del regolamento di Giustizia, con il quale gli è stato contestato l'illecito disciplinare previsto dall'art. 17, punti 1, lett. a) per avere egli dolosamente alterato il proprio score , mediante cancellazione , sovrascrivendo con riferimento alle buche 6 e 9 del percorso di gara , al punteggio di 5 già annotato dal suo marcatore , il punteggio di 4 , apponendo a margine una sigla.

Il fatto avveniva in occasione della gara in epigrafe indicata .

Con tale provvedimento , completo di tutti gli avvisi previsti dal Regolamento di Giustizia , e dei documenti ivi elencati , veniva fissata la data della decisione per il 13/11/2017.

L'incolpato faceva pervenire a questo Ufficio una memoria difensiva , con mail del 21/11/2017 , nella quale confermava di aver effettuato materialmente le due correzioni , ma di non aver voluto con questo commettere alcuna "furbata" , apportando a giustificazione la sua ingenuità , la totale assenza di mala fede , e scusandosi per la leggerezza.

All'udienza del 30/11/2017 il sig. Schiavon Samuele compariva personalmente , rendendosi disponibile a rilasciare ulteriori dichiarazioni, che venivano riportate a verbale.

Si procede quindi con la decisione.

Il procedimento veniva avviato sulla base del rapporto informativo 20/09/2017 trasmesso dal Golf Club Padova a firma Alberto Zanoni,



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Giudice Arbitro Federale , con allegati lo score dell'incolpato e quelli degli altri componenti del suo team sigg.ri Ongaro Antonio e Zorzan Ivano.

Nel rapporto veniva riferito che dopo la consegna degli scores da parte dei componenti di detto team , la addetta di segreteria , nell'inserire i risultati del sig. Schiavon Samuele , si avvedeva di due correzioni apportate in corrispondenza dei risultati della buca 6 e della buca 9 . In entrambe le buche risultava marcatamente sovrascritto un 4 , in luogo di un 5 annotato in precedenza, con a margine le sigle (illeggibili) .

Sullo score del sig. Ongaro Antonio , tenuto dal sig. Schiavon Samuele durante la gara , nella colonna marker , alle buche 6 e 9 risultava quanto alla prima un 5 , senza correzioni e/o cancellature, e alla seconda un 5 (ancora leggibile) con sovrascritto un 4.

Continua il rapporto che il sig. Schiavon (che nel frattempo aveva lasciato il Circolo) veniva contattato telefonicamente dalla segreteria per essere sentito sulle due buche oggetto della correzione, e che nel contempo veniva sentito telefonicamente il sig. Zorzan.

Questi riferiva che sullo score del sig. Schiavon Samuele non aveva apportato alcuna correzione , a nessuna buca, e che non aveva apposto alcuna sigla .

Il sig. Schiavon , giunto in segreteria, veniva invitato a ricostruire le buche 6 e 9 .

Il sig. Zanoni nella sua segnalazione, a questo proposito, riportava :“dopo alcuni tentativi non troppo chiari lo invitiamo a ritornare in campo” . Cosa che faceva accompagnato dal sig. Girardi , arbitro e addetto di segreteria, e all'esito del quale confermava di aver effettuato 4 colpi ad entrambe quelle buche.” Aggiungeva anche che il sig. Schiavon aveva avuto comunque modo di rivedere il suo score prima di uscire in campo (circostanza questa confermata oggi in udienza dall'incolpato) , e ciò non aveva aiutato l'indagine.

Si legge nel rapporto che a quel punto il sig. Zanoni chiedeva all'incolpato come mai il suo marcatore sig. Zorzan aveva riferito di non ricordare di



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

avere apportato correzioni alle buche in questione , e di non aver apposto sigle , e solo allora , l'incolpato spiegava, (cioè ammetteva) che le correzioni (da 5 a 4) le aveva fatte lui, dopo che Zorzan aveva firmato lo score e che se ne era andato non sentendosi bene.

Il giocatore veniva squalificato per la regola 6-6b .

Questo Giudice procedeva all'acquisizione di ulteriori informazioni utili per l'istruttoria , raccogliendo direttamente le dichiarazioni dei sigg.ri Zorzan Ivano e Ongaro Antonio , nonché quelle del sig. Alberto Zanoni.

Il sig. Zorzan confermava quanto già riferito alla segreteria subito dopo la gara, come sopra detto, aggiungendo che non vi era stata alcuna questione sui punteggi da lui riportati sullo score di Schiavon , e che si era proceduto alla firma dello stesso privo di cancellature e/o correzioni, e senza alcuna sigla a margine. Precisava che quel pomeriggio, rientrato a casa dopo la gara, veniva contattato telefonicamente anche dal sig. Schiavon il quale , riferendogli che vi erano stati problemi sul suo score , gli preannunciava che forse sarebbe stato convocato in segreteria e nel contempo gli chiedeva se ricordava che alle buche 6 e 9 aveva fatto 4 colpi , perché invece lui (Zorzan) aveva scritto 5.

Il sig. Zorzan riferiva di avergli specificato che se aveva scritto 5 era 5 , e che lo stesso Schiavon aveva sottoscritto lo score, dopo la verifica, con annotati quei risultati , senza opporre contestazioni.

Il sig. Ongaro Antonio ricordava esservi stata una divergenza tra Zorzan e Schiavon con riferimento ai punteggi delle buche 6 e 9 , per un colpo. Riferiva : "Io avevo suggerito che rivedessero i colpi tirati sia alla 6 che alla 9, e mi sembrava che avessero risolto".

L'incolpato , all'udienza odierna , ha confermato il contenuto della succitata memoria difensiva e quindi di aver corretto i risultati già indicati dal suo marcatore alle buche 6 e 9 , da 5 a 4 , apponendo a margine la sigla.

Ha confermato altresì di aver avuto modo di vedere il suo score in segreteria prima di fare il sopralluogo in campo per ricostruire la buca , attribuendo il fatto (la correzione fisica dello score) ad assoluta



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

superficialità, alla mancanza di riflessione e all' inesperienza in questo gioco , che pratica da solo due stagioni.

Alla luce di tutto quanto sopra risulta accertato che la correzione/alterazione materiale dello score di Schiavon Samuele, apportata ai risultati delle buche 6 e 9 del percorso di gara, è riconducibile all' incolpato , come dallo stesso ammesso .

Il risultato effettivamente realizzato dall' incolpato in tali buche è di 5 e non di 4. Circostanza che lo stesso non ha contestato.

Provato il fatto materiale , rilevante è la circostanza che la correzione/alterazione materiale dello score da parte dell' incolpato è stata dallo stesso praticata dopo la firma del suo marcatore , prima della consegna in segreteria . Il sig. Schiavon , una volta convocato in segreteria , non ha subito riconosciuto di aver corretto lui lo score , con punteggi a lui più favorevoli , ma ha reso una ricostruzione con la quale poteva intendersi che egli , solo a score controfirmato , si fosse accorto che i punteggi annotati alle due buche erano diversi (superiori) da quelli che aveva realizzato . In questo caso però , se vi fosse stata buona fede, egli avrebbe dovuto rendere partecipe di ciò il suo marcatore (per concordare eventualmente con questi la correzione) e/o segnalare la circostanza alla segreteria per consentire la verifica e chiarire la vicenda. Invece provvedeva autonomamente , arbitrariamente ed irregolarmente alla modifica dei punteggi, apponendo anche una sigla a margine , rappresentando per chi avrebbe letto che la correzione fosse stata effettuata e verificata dal marcatore (come di prassi).

Successivamente ha dovuto ammettere che il punteggio effettivamente realizzato a quelle due buche era stato di 5 colpi e non di 4.

Ciò porta a concludere che la decisione nell' incolpato di alterare fisicamente lo score sia maturata dopo la verifica con il suo marcatore , prima della consegna in segreteria , e che tale comportamento sia stato consapevole e volontario , diretto ad alterare il risultato finale , e quindi



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

assoggettabile a sanzione ai sensi e per gli effetti del Regolamento di Giustizia FIG .

Si aggiunga che il giocatore, con le correzioni così apportate , come detto, aveva realizzato 40 punti stableford, con gli effetti che tale risultato, oltre che portarlo in premio , laddove non fosse venuta all'evidenza la condotta illecita avrebbe portato anche all'abbassamento di hcp.


PQM

Visti gli atti e i documenti versati in atti , sentite le persone informate sui fatti, letta la memoria difensiva dell'incolpato ,
Ritenuti sussistenti gli elementi dell'illecito previsto e sanzionato dall'art. 17, punto 1., lett.a del Regolamento di Giustizia FIG

DECIDE E DISPONE

Nei confronti del tesserato Schiavon Samuele la squalifica temporanea di 18 (diciotto) mesi consistente nella perdita per tale periodo del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della FIG.

Così deciso in Padova , li 30/11/2017


Avv. Ludovica Cerbino

Giudice Sportivo Territoriale
